

Certificazione secondo le direttive di base bio.inspecta AG

Premesse:

La certificazione in conformità alle *direttive di base bio.inspecta AG* è possibile per i prodotti che non entrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica (OBio RS 910.18) o degli Organic Standard di bio.inspecta (equivalenza UE). Vale a dire per: cosmetici, materie prime per cosmetici, oli eterici, detergenti, cibo per animali domestici, alimenti per i pesci, pesce e prodotti della pesca (prodotti dall'acquacoltura) nonché altri prodotti trasformati di produzione agricola non inseriti nel campo accreditato degli Organic Standard di bio.inspecta.

Una certificazione in conformità alle *direttive di base* non è prevista per i concimi, gli ammendamenti e altri prodotti simili. In questo caso viene applicata una normativa differente.

In linea di massima, la certificazione all'estero in conformità alle *direttive di base* di prodotti agricoli di origine vegetale e animale e di animali da reddito è possibile, purché il servizio di certificazione desiderato non corrisponda al settore accreditato dei bio.inspecta Organic Standard (standard equivalente UE).

Nel paese in cui viene fabbricato, trasformato e/o commercializzato il prodotto, le leggi in vigore non devono violare i principi della certificazione in conformità alle *direttive di base*. La responsabilità di verificare che queste leggi non siano in vigore nei paesi interessati spetta al committente. Principalmente è prevista una certificazione in conformità alle *direttive di base* per i prodotti fabbricati in Svizzera. Le richieste di certificazione riguardanti i prodotti fabbricati all'estero vengono esaminate caso per caso.

Requisiti per i prodotti

Le *direttive di base* si fondono sostanzialmente sulle disposizioni dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica, queste hanno tuttavia unicamente un carattere di diritto privato e non sottostanno al campo di applicazione dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica.

1. Materie prime di origine agricola nei prodotti trasformati o preparati

Premessa: gli ingredienti di origine agricola possono anche provenire da prodotti d'acquacoltura.

Le materie prime di origine agricola devono essere certificate secondo l'OBio CH o secondo uno standard riconosciuto come equivalente dall'OBio CH. La certificazione del prodotto dev'essere comprovata da un certificato e dall'etichettatura del prodotto e/o dai documenti di accompagnamento.

Per i prodotti d'acquacoltura può essere anche disponibile una certificazione secondo uno standard privato riconosciuto, come ad esempio Bio Suisse, Naturland, Soil Association, Debio. In caso di certificazioni secondo altri standard, prima di riconoscerli, bio.inspecta esamina la qualità della certificazione.

Certificazione secondo le direttive di base bio.inspecta AG

Almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola deve essere di qualità bio. Lo stesso ingrediente non può essere utilizzato in due qualità differenti (bio e convenzionale). Per il calcolo, la massa complessiva degli ingredienti di origine agricola è considerata come 100 %. Nel 5 % autorizzato, possono essere utilizzati unicamente ingredienti convenzionali di origine agricola ammessi secondo l'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica RS 910.181, allegato 3, parte C.

Il prodotto può essere certificato come contenente degli ingredienti bio se sono impiegati altri o più del 5 % di ingredienti convenzionali di origine agricola.

Al riguardo, occorre tener conto che gli additivi previsti dall'ordinanza sull'agricoltura biologica sono considerati come ingredienti di origine agricola.

2. Produzione agricola

La produzione di materie prime agricole e l'allevamento di animali deve rispettare i requisiti dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica.

Le parti organiche dei foraggi devono provenire da una produzione che equivale ai requisiti della produzione svizzera biologica. L'equivalenza deve essere giustificata in maniera plausibile.

Le parti inorganiche dei foraggi corrispondono ai requisiti della lista dei foraggi del FiBL (Istituto di ricerca sull'agricoltura biologica).

I coadiuvanti impiegati nella produzione vegetale devono figurare nell'*elenco dei fattori di produzione* del FiBL.

Se vengono impiegati coadiuvanti o additivi per alimenti per animali che non figurano nella lista dei foraggi o nell'elenco dei fattori di produzione del FiBL, bio.inspecta è tenuta ad esaminare la rispettiva conformità con i requisiti dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica. bio.inspecta può incaricare l'istituto FiBL di questo esame, addebitando le rispettive spese al committente.

Nota: i seguenti punti 3 e 4 non concernono le derrate alimentari e i foraggi come pure la produzione agricola.

3. Materie prime minerali

Di regola, l'impiego di sostanze naturali minerali è ammesso. Queste sostanze non possono essere modificate chimicamente, eccetto attraverso i coadiuvanti per la trasformazione autorizzati citati al punto 4.

4. Altri additivi e coadiuvanti per la trasformazione

4.1. Additivi e coadiuvanti per la trasformazione

Tutti gli additivi e coadiuvanti per la trasformazione autorizzati ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica sono ammessi. Per la produzione di sapone o per la regolazione del pH, sono autorizzati gli acidi e le basi seguenti: liscivia di soda (idrossido di sodio, sodium hydroxide), potassa caustica (idrossido di potassio, potassium hydroxide) e acido cloridrico (acido cloridrico, hydrochloric acid)

4.2. Microrganismi ed enzimi

Certificazione secondo le direttive di base bio.inspecta AG

Anche i microrganismi ed enzimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica, sono consentiti a condizione che la preparazione avvenga senza l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM).

4.3. Aromatizzanti e profumi

Tutti gli aromatizzanti e i profumi che rientrano nella categoria degli aromi naturali possono essere utilizzati.

4.4. Conservanti

Per favorire la conservazione possono essere adoperate anche le sostanze seguenti:

- acido benzoico e suoi sali
- alcol benzilico
- acido deidroacetico e suoi sali
- acido salicilico e suoi sali
- acido sorbico e suoi Sali

5. Processi di fabbricazione autorizzati

Per la fabbricazione di prodotti in conformità alle *direttive di base* sono ammessi solo i processi di fabbricazione che soddisfano le disposizioni ai sensi dell'ordinanza federale sull'agricoltura biologica.

6. Caratterizzazione

Un prodotto certificato in conformità alle *direttive di base* può essere pubblicizzato con la designazione *Bio* o *Eco* (rispettivamente biologico o ecologico). Per i prodotti contenenti degli ingredienti *bio*, unicamente gli ingredienti biologici possono essere contrassegnati con la designazione *bio* oppure *eco* nell'elenco degli ingredienti. Sul prodotto deve inoltre figurare l'ente di certificazione: «Certificazione bio: bio.inspecta AG».

L'elenco degli ingredienti deve apparire sull'imballaggio o sulla documentazione allegata. Gli ingredienti provenienti da produzioni biologiche certificate devono figurare in maniera chiara nell'elenco degli ingredienti.

La dichiarazione di tutti gli additivi è d'obbligo (ad es. aromi, minerali, conservanti).

Gli ingredienti convenzionali di origine agricola devono figurare nell'elenco degli ingredienti.

Se le materie prime di origine agricola sono di qualità convenzionale, la parte degli ingredienti convenzionali di origine agricola deve essere in proporzione alla massa complessiva degli ingredienti di origine agricola e dichiarata chiaramente.

Documento correlato: 13_018IT Attribuzione campo d'applicazione Ordinanza sull'agricoltura biologica o direttive di base

Ulteriori informazioni su: www.bio-inspecta.ch

Certificazione secondo le direttive di base bio.inspecta AG

bio.inspecta AG

q.inspecta GmbH

Ackerstrasse

CH-5070 Frick

+41 (0) 62 865 63 00

+41 (0) 62 865 63 01

admin@bio-inspecta.ch